



# COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno

*Stazione di Soggiorno E Turismo*

**CITTA' DELLA MUSICA**

**ALLEGATO A)**

**Delibera GC n. del**

## **DISCIPLINARE COSAP**

### **PREMESSA**

Il presente disciplinare regola l'occupazione del suolo comunale ed ha carattere di provvisorietà fino alla redazione del progetto di valorizzazione della Piazza Duomo.

Il richiedente la concessione di suolo pubblico, nel rispetto dell'art. 10, c.5 del Regolamento Comunale, dovrà sottoscrivere il presente disciplinare all'atto della richiesta di concessione.

### **ART.1 (Principi generali)**

E' vietata ogni forma di esposizione che si traduca in attività di vendita all'esterno dell'esercizio. L'occupazione del suolo pubblico è finalizzata a far conoscere, con adeguata esposizione, le merci detenute e poste in vendita all'interno dell'esercizio. L'occupazione del suolo, di norma, deve essere collegata direttamente all'esercizio commerciale, senza soluzioni di continuità. L'occupazione deve comunque garantire l'idonea e sicura circolazione veicolare e pedonale.

L'occupazione da parte di esercizi commerciali, di spazi laterali che non incidono sulla circolazione pedonale e veicolare, è consentita nella misura massima di mq 4.

L'occupazione da parte degli esercizi pubblici, ad eccezione della Piazza Duomo, è consentita nel limite massimo di mq.80, verificate le condizioni locali e la destinazione delle aree.

L'occupazione da parte degli esercizi pubblici della Piazza Duomo, è consentita, unicamente per le attività comprese nella tipologia B della Legge 287/91.

### **ART. 2 (Esposizione a parete)**

L'esposizione a parete è concessa, di norma, unicamente ai lato destro e sinistro dell'ingresso dell'esercizio e per una superficie massima di ingombro pari a mq.4.

La sporgenza massima delle merci non può superare i cm 30.

L'installazione può essere sia precaria che fissa.

L'installazione di strutture precarie, a parete, è consentita a condizione che al termine dell'esposizione, durante la chiusura degli esercizi, tali strutture vengano rimosse e collocate all'interno degli esercizi stessi, in modo da liberare le pareri da qualsiasi elemento fisso sporgente visibile.

La mancata rimozione delle strutture, contestata più di 2 (due) volte, comporta la revoca della concessione.

Le merci esposte devono sempre essere opportunamente protette per evitare danneggiamenti accidentali da parte di terzi.

### **ART. 3 (Occupazione per gli esercizi pubblici)**

L'occupazione del suolo da parte degli esercizi pubblici, ad esclusione della Piazza Duomo, deve tenere conto delle previsioni di cui all'art.1 e dell'art. 6 del presente disciplinare.

### **ART. 4 (Occupazione degli esercizi commerciali)**

L'occupazione da parte degli esercizi commerciali è consentita nel rispetto dell'art.2.

Lungo le vie Roma, Gradillo, Via della Marra, Via Dei Rufolo, Via S. Francesco, Via Trinità, a causa delle modeste dimensioni delle vie l'esposizione è concessa solo a parete, ovvero al suolo o su appositi supporti, per un ingombro massimo di cm 30 di profondità, salvo diversa disposizione della Giunta comunale.

Nelle suddette vie l'esposizione è consentita solo su strutture precarie.

### **ART. 5 (Pubblicità dei prezzi)**

Le merci tenute in esposizione dovranno tenere esposto il cartellino dei prezzi nel rispetto del D.L.vo 114/98. Gli esercizi pubblici dovranno tenere esposto su tavoli apposito listino dei prezzi praticati.

### **ART. 6 (Obblighi e Divieti)**

L'area occupata deve corrispondere alla superficie concessa come individuata nell'apposita piantina che, vistata dal competente ufficio, formerà parte integrante della concessione.

Le estremità dell'area occupata saranno opportunamente individuate.

Restano escluse dal computo del canone le fioriere installate.

Nell'atto concessorio saranno indicati le tipologie e i materiali cui il concessionario dovrà adeguarsi per poter continuare l'occupazione.

L'area concessa per l'attività degli esercizi pubblici dovrà essere circoscritta, per tutto il perimetro, senza soluzioni di continuità, tranne che con due o massimo quattro varchi (massimo ml. 2) con fioriere in ferro battuto, verniciato con colori verde o nero e contenenti vasi in terracotta con fiori stagionali sempre curati.

Ove non possedute, le fioriere dovranno essere collocate entro 15 giorni dal rilascio della concessione e dovranno essere simili a quelle già esistenti in Piazza Duomo.

I tavolini sistemati all'interno dell'area:

a) dovranno essere sempre coperti con tovaglie: le tovaglie potranno essere anche di diverso colore ma non recare segni di pubblicità;

b) non potranno essere spostati o avvicinati per formare tavoli più lunghi;

Gli ombrelloni dovranno essere non dissimili tra loro e non dovranno recare scritte pubblicitarie. La sistemazione di ombrelloni deve essere effettuata senza che costituisca pericolo per la pubblica incolumità.

Per i sistemi di copertura (ombrelloni) già installati o ad installarsi, a seguito di disposizioni della Soprintendenza o scaturenti dal concorso di idee, non viene acquisito alcun diritto da parte degli esercenti e gli stessi potrebbero essere soggetti a modifiche e a rimozione.

Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere sempre pulita e in ordine l'area data in concessione e di curare le fioriere.

I cestini gettacarte (esercizi pubblici) eventualmente sistemati nell'area, dovranno essere di ferro, alluminio o altro metallo.

Sono assolutamente vietati cestini o contenitori in plastica.

E' vietato ammucciare sedie, tavolini, fioriere, vasi, etc. sull'area occupata, su area circostante o nelle immediate adiacenze a vista.

Il servizio reso agli avventori deve essere obbligatoriamente effettuato ai tavoli all'interno dell'area data in concessione o all'interno dei locali.

La somministrazione di alimenti e bevande sull'area esterna data in concessione deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie.

Sull'area data in concessione è consentita, unicamente, la somministrazione di bevande e di quegli alimenti previsti per la tipologia degli esercizi di tipo B di cui alla L. 287/91, e prodotti di gastronomia di cui alla Risoluzione Ministero Industria a commercio e artigianato del 09.03.1989, prot. 190244, nonché caprese, formaggi, insalatona, pena la revoca della concessione stessa e la chiusura dell'esercizio per esercizio abusivo dell'attività di ristorazione.

Quanto innanzi nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

In via sperimentale, anche per il 2017, è autorizzata la somministrazione di alimenti (tipologia A della L. 287/91) sulle aree date in concessione, ad eccezione della Piazza Duomo (art.10 del Regolamento Cosap) a condizione che gli esercenti abbiano i requisiti oggettivi e soggettivi per tale attività e che la somministrazione sull'area avvenga nel rispetto della normativa igienico sanitaria. E' vietato servire a tavola alimenti e bevande in contenitori di plastica commerciale.

L'area assegnata non potrà subire riduzioni, se non per esigenze di carattere pubblico, per tutta la durata dell'occupazione.

Per il decoro delle aree circostanti gli esercizi, gli esercenti dovranno provvedere ad evitare che gli avventori vi abbandonino lattine, bottiglie, etc.

In tal caso gli esercenti dovranno provvedere all'immediata rimozione di quanto abbandonato.

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Nella richiesta il concessionario dovrà indicare le attrezzature esterne da installare od utilizzare, le modalità di tenuta al suolo di eventuali ombrelloni, etc., e, in tema di sicurezza, una dichiarazione di esatto montaggio ed ancoraggio delle strutture e degli impianti elettrici al fine di evitare situazioni di pericolo.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune di ottenere la riduzione in pristino. Il personale (dipendente e titolari), in servizio sull'area data in concessione, dovrà vestire in modo decoroso con apposita divisa e targhetta di riconoscimento.

#### **ART.7 (Occupazioni da parte degli enti pubblici)**

E' consentita l'installazione, previa autorizzazione dell'ufficio competente, di espositori, tabelloni, palchi, etc., anche in Piazza Duomo, da parte di Enti e istituzioni, anche religiose, in occasione di manifestazioni di interesse pubblico, nonché in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.

**Art. 8 (Occupazioni temporanee ed occasionali)**

E' consentita l'istallazione, previa autorizzazione dell'ufficio competente, per l'esposizione nell'ambito di eventi artistici, di manufatti mobili, smontabili e/o facilmente rimovibili che non devono comunque comportare modifica permanente dello stato dei luoghi, né alcuna trasformazione fisica del territorio. Tali manufatti non devono comunque alterare il paesaggio, né costituire ostacolo anche visivo per la pubblica circolazione e/o per i principali punti di vista.

Le occupazioni sono consentite nei seguenti spazi pubblici:

Piazza Duomo (angolo antistante ingresso Villa Rufolo)

Piazza Fontana Moresca

Piazzatta Gradillo

Piazza San Giovanni del Toro

Giardini Comunali via San Giovanni del Toro

Le violazioni al presente disciplinare comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale sull'applicazione della COSAP approvato con delibera di C.C. n. 69 del 31.10.1998 e s.m.e.i.

Ravello \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione:

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

Visto per l'autenticità della firma  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Antonella Gambardella

\_\_\_\_\_